



Provincia di Como

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

n. 54 del 24/11/2022

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE AL 31 DICEMBRE 2021 AI SENSI DELL'ART. 20 DEL T.U.S.P. (DECRETO LEGISLATIVO N. 175/2016).

L'anno 2022 il giorno ventiquattro del mese di novembre alle ore 17:30, nella sede della Provincia di Como, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dal Regolamento del Consiglio, sono stati convocati in adunanza i componenti del Consiglio Provinciale.

Alla trattazione del punto risultano PRESENTI N. 13 Consiglieri:

BONGIASCA	Presente	GUANZIROLI SOFIA	Presente
FIorenzo		MAGGI DANIELE	Presente
ALBERTI GIOVANNI	Presente	PELUCCHI ETTORE	Presente
CASTELNUOVO	Presente	ANTONIO	
GIULIANA		PERRONI VALERIO	Presente
CAVADINI	Presente	POZZI MARIO	Presente
FRANCESCO		SASSI MARIA GRAZIA	Presente
COLOMBO ELVIO	Presente	ALLEVI ROBERTO	Presente
FURGONI PAOLO	Presente		

PRESENTI N. 13

ASSENTI N. 0

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE PETROCELLI ANTONELLA, che provvede alla redazione del presente verbale. Presiede BONGIASCA FIORENZO nella sua qualità di Presidente.

La presente deliberazione viene adottata ai sensi del "Regolamento per lo svolgimento delle sedute di Consiglio Provinciale in modalità da remoto e mista: in presenza e da remoto", approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 8 del 24 marzo 2022.

Si dà atto che la volontà deliberativa dei Consiglieri provinciali collegati alla seduta da remoto, Alberti Giovanni e Castelnuovo Giuliana, è stata accertata dal Presidente e dal Segretario Generale, presenti presso la sede della Provincia, in conformità alle disposizioni del citato Regolamento.

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE AL 31 DICEMBRE 2021 AI SENSI DELL'ART. 20 DEL T.U.S.P. (DECRETO LEGISLATIVO N. 175/2016).

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Il Presidente della Provincia sottopone all'approvazione del Consiglio la seguente proposta di deliberazione:

Egregi consiglieri,

La presente deliberazione deve essere assunta ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce oggi il Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), con le integrazioni e le modifiche introdotte dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

Ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

La Provincia, in applicazione del testo normativo richiamato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., come di seguito riportate:

- a produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

Ai sensi del co. 3 del medesimo articolo, le partecipazioni societarie possono essere mantenute al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la

valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

In base al comma 7 del medesimo articolo, sono ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili;

Infine, ai sensi del co. 9-bis del medesimo articolo, sono ammesse le partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento purché l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P;

Per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 la Provincia aveva provveduto ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dalla stessa possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate o fatte oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. (ossia fatte oggetto di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione);

Con deliberazione n. 45 del 26 settembre 2017, avente ad oggetto “Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.lgs 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.lgs 16 giugno 2017, n. 100 - ricognizione partecipazione possedute – individuazione partecipazione da alienare o razionalizzare”, Il Consiglio Provinciale aveva rilevato la sussistenza delle condizioni e delle motivazioni per:

- il riassetto della partecipazione in SPT Holding Spa, consistente nella fusione diretta o inversa del socio Consorzio Pubblico Trasporti Spa con SPT Holding Spa, nonché nella alienazione della partecipazione indiretta in ASF Autolinee Srl, dando atto che la scelta delle modalità operative di alienazione rientrava nell'alveo delle facoltà riservate all'Assemblea dei soci della società tramite SPT Holding Spa; alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;
- il mantenimento della partecipazione in Villa Erba Spa;
- il mantenimento della partecipazione in Como Acqua Srl;

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, per le pubbliche amministrazioni è scattato l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

In sede di prima applicazione tale revisione è stata approvata con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 62 in data 28/12/2018, unitamente alla relazione tecnica riferita alle partecipazioni detenute al 31.12.2017, nonché ai modelli informativi predisposti dalla Corte dei Conti in concerto con il Dipartimento del Tesoro, utili anche ai fini del censimento annuale delle partecipazioni pubbliche ex art. 17 D.L. n. 90/2014. Con il citato atto il Consiglio provinciale ha disposto di:

- 1 mantenere la partecipazione nelle seguenti società:

- Villa Erba spa
- SPT Holding spa
- Como Acqua srl;

2 procedere all'alienazione della seguente partecipazione indiretta:

- ASF Autolinee Srl, partecipata per tramite di SPT Holding Spa, dando mandato al Presidente della Provincia di manifestare tale volontà alla prima assemblea societaria utile, individuando quale termine ultimo per la cessione il 31.12.2019;

3 approvare il riassetto con riferimento alle seguenti partecipazioni:

- SPT Holding Spa, che sia oggetto di aggregazione anche mediante fusione inversa entro il 31.12.2019 con il socio Consorzio Pubblico Trasporti Spa (non partecipato dalla Provincia), procedendo altresì alla operazione di razionalizzazione derivante da quanto indicato nel precedente punto 2, con l'obiettivo di avere partecipazione in un unico soggetto a totale proprietà pubblica;

4 disporre il recesso dalla società Centro Tessile Serico s.c.p.a., non ritenendo tale partecipazione necessaria per il conseguimento di fini istituzionali della Provincia di Como.

Il piano di razionalizzazione sopra delineato è stato confermato senza variazioni in occasione della revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31.12.2018, approvata con Deliberazione di questo Consiglio n. 63 in data 19.12.2019, nonché della revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31.12.2019, approvata con Deliberazione di questo Consiglio n. 45 in data 17.12.2020.

La situazione delle partecipazioni societarie detenute dalla Provincia alla data del 31.12.2020 risultava essere pressoché invariata, ad eccezione della diversa valutazione circa la partecipazione indiretta in ASF Autolinee srl maturata nel corso dell'anno 2021:

- i Soci hanno manifestato posizioni divergenti in merito alla quota di partecipazione maggioritaria detenuta da SPT in ASF AUTOLINEE Srl, condizione necessaria perché venisse dismesso il pacchetto azionario in mano pubblica;

- l'evoluzione della pandemia da COVID 19 con le gravi implicazioni organizzative sui trasporti urbani ed extraurbani e l'annunciata riforma generale del settore del Trasporto Pubblico Locale (che vive a tutt'oggi in regime di prorogatio straordinaria degli affidamenti in essere), hanno riproposto con forza il tema della presenza della mano pubblica in un settore strategico della vita collettiva;

L'indirizzo politico era conseguentemente maturato nel senso di stralciare dal piano di razionalizzazione (approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 63 in data 30.11.2021) l'alienazione della partecipazione indiretta in ASF Autolinee srl, rinviando ogni decisione alla formazione di un consenso unanime dei soci pubblici e al definitivo assestamento della legislazione nazionale e regionale sulla materia del Trasporto Locale che, a tutt'oggi, non sono peraltro intervenuti.

Considerato che:

- entro il 31.12.2021 si era proceduto al recesso dalla società Centro Tessile Serico s.c.p.a. (ora CTS Holding Srl);

- il risultato negativo registrato dalla società Villa Erba Spa con riferimento all'esercizio 2020, è stato completamente ripianato nel corso dell'esercizio 2021 come dettagliatamente esposto nell'allegata relazione tecnica;

- durante l'anno in corso è stato approvato dal Consiglio di amministrazione congiunto delle società il progetto di fusione inversa tra il Consorzio Pubblico Trasporti Spa e la società SPT Holding Spa ed il percorso è pressoché tracciato per concludersi entro il 31.12.2023;

Alla luce di quanto sopra si presenta, ad oggi, in sintesi, la seguente situazione:

- Villa Erba SPA: permanendo l'interesse pubblico evidenziato nelle pregresse deliberazioni di questo Consiglio la partecipazione viene confermata;
- S.P.T. Holding SPA: si conferma il piano di riassetto consistente nella fusione con il socio Consorzio Pubblico Trasporti Spa, in forma di fusione inversa da attuarsi entro il 31.12.2023;
- ASF Autolinee SRL: la partecipazione indiretta viene, allo stato e per le motivazioni in esposte, dichiarata di interesse pubblico e mantenuta;
- Como Acqua SRL: la partecipazione viene confermata alla luce dell'avvio delle attività societarie sul piano industriale a far data dal 1° gennaio 2019.

Con tali contenuti, che risultano in modo dettagliato riportati nella Relazione Tecnica allegata, nonché schematizzati nelle schede redatte sulla base dei modelli predisposti dalla Corte dei Conti di concerto con il Dipartimento del Tesoro, i cui contenuti saranno utili anche ai fini del censimento delle partecipazioni ai sensi dell'art. 17 del D.L. 90/2014, si sottopone alla Vostra approvazione il piano di revisione periodica delle partecipazioni societarie della Provincia detenute al 31.12.2021, da approvarsi entro il 31.12.2022;

Il Consiglio Provinciale

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente del Settore Affari generali, istituzionali e legali in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente del Settore Servizi finanziari e risorse umane in ordine alla regolarità contabile;

Il Presidente Bongiasca introduce il provvedimento in discussione, poi lascia la parola al Dirigente del Settore Affari Generali, Istituzionali e Legali, Matteo Accardi, per l'illustrazione di dettaglio.

Non essendoci interventi, l'approvazione viene messa ai voti.

I Consiglieri, tutti presenti presso la sede della Provincia tranne i consiglieri Giovanni Alberti e Giuliana Castelnuovo, collegati alla seduta da remoto, esprimono il proprio voto dichiarandolo a voce.

A chiusura della votazione il Presidente dichiara il seguente risultato:

Presenti = **13**
Votanti = **13**
Favorevoli = **13**

Esito: Approvato

FAVOREVOLI:

BONGIASCA Fiorenzo, ALBERTI Giovanni, ALLEVI Roberto, CASTELNUOVO Giuliana, CAVADINI Francesco, COLOMBO Elvio, FURGONI Paolo, GUANZIROLI Sofia, MAGGI Daniele, PELUCCHI Ettore Antonio, PERRONI Valerio, POZZI Mario, SASSI Maria Grazia.

Dopodiché lo stesso Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità. Tramite votazione espressa con le modalità sopra specificate, dichiara il seguente risultato.

Presenti = **13**
Votanti = **13**
Favorevoli = **13**

Esito: Approvato

FAVOREVOLI:

BONGIASCA Fiorenzo, ALBERTI Giovanni, ALLEVI Roberto, CASTELNUOVO Giuliana, CAVADINI Francesco, COLOMBO Elvio, FURGONI Paolo, GUANZIROLI Sofia, MAGGI Daniele, PELUCCHI Ettore Antonio, PERRONI Valerio, POZZI Mario, SASSI Maria Grazia.

DELIBERA

- 1 di approvare l'esito della revisione periodica delle società partecipate, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, con riferimento alle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2021, come risultante nella Relazione Tecnica (Allegato A alla presente deliberazione) che ne costituisce parte integrante e sostanziale, redatta in maniera analitica e completa dei contenuti di cui ai modelli predisposti dal Dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei Conti;
- 2 di mantenere, per le ragioni puntuali e le motivazioni espresse nella Relazione Tecnica (Allegato A), la partecipazione nelle seguenti società:

- Villa Erba spa

- SPT Holding spa

 - Como Acqua srl;
 - ASF Autolinee Srl (partecipazione indiretta);
- 3 di approvare il riassetto come meglio specificato nella Relazione tecnica (allegato A), con riferimento alle seguenti partecipazioni:
 - SPT Holding Spa: sia oggetto di aggregazione mediante fusione inversa da attuarsi entro il 31.12.2023 con il socio Consorzio Pubblico Trasporti Spa (non partecipato dalla Provincia);
 - 4 di incaricare i competenti uffici provinciali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
 - 5 di demandare al Presidente della Provincia il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine il Presidente riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione;
 - 6 di disporre per la trasmissione del presente provvedimento, oltre che alle società interessate, anche alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;
 - 7 di comunicare gli esiti della presente revisione al MEF - Dipartimento del Tesoro, in conformità a quanto stabilito dal D. Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii e dal D.L. 90/2014;
 - 8 di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, Digs. n. 267/2000.



Provincia di Como

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
BONGIASCA FIORENZO

IL SEGRETARIO GENERALE
PETROCELLI ANTONELLA



SETTORE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI
UFFICIO ORGANISMI PARTECIPATI

RELAZIONE TECNICA

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTE ED INDIRECTE AL 31.12.2021
REVISIONE PERIODICA, ART 20, CO.1, DLGS N. 175/2016
CENSIMENTO ANNUALE ART. 17 D.L. N. 90/2014

Introduzione

La presente relazione tecnica viene redatta ai fini della revisione periodica delle partecipazioni di cui all'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 175/2016, sulla base delle Linee Guida della Struttura di monitoraggio delle partecipazioni pubbliche emanate in data 23 novembre 2018 ed aggiornate con l'approvazione a fine novembre 2019 del documento "*Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche*", valevole anche con riferimento alla revisione da approvarsi circa le partecipazioni detenute al 31.12.2021.

La relazione, avente carattere istruttorio, costituisce parte integrante (in quanto ne costituisce la motivazione per relationem) del provvedimento di ricognizione, obbligatoriamente prescritto dall'art. 20 del TUSP.

Le citate linee guida prevedono, altresì, che tale adempimento venga armonizzato con il censimento annuale delle partecipazioni di cui all'art. 17 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90.

Per quanto riguarda la revisione periodica, in particolare, si riporterà di seguito per ogni partecipazione detenuta al 31.12.2021 un'analisi aggiornata predisponendo, qualora ne ricorrano i presupposti, un nuovo piano di riassetto per la loro razionalizzazione. Parallelamente, per ognuna delle partecipazioni detenute al 31.12.2020 e sottoposte ad interventi di razionalizzazione all'interno del piano approvato il 30 novembre 2021 con Deliberazione n. 63, verrà riportata la scheda sullo stato di attuazione delle misure previste, con indicazione dei risultati conseguiti. I contenuti della presente relazione confluiranno poi nel censimento delle

partecipazioni e dei rappresentanti che verrà effettuato tramite inserimento dei dati sul portale del Dipartimento del Tesoro.

Premessa

La Provincia di Como si è da tempo attivata per razionalizzare le proprie partecipazioni in società ed enti costituenti organismi strumentali, al fine di incrementarne efficacia ed efficienza e ridurre in modo significativo i complessivi costi di gestione.

L'Ente ha ritenuto imprescindibile sottoporre a revisione tutti gli organismi strumentali partecipati, individuando quelli in cui l'adesione non risultava più rispondente all'interesse pubblico, ai fini del massimo contenimento della spesa. Tale procedimento di valutazione ha portato, già con la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 12 del 24 settembre 2012, al recesso da diversi organismi, con un risparmio di spesa complessivo di € 219.879,81 annui.

Negli anni successivi, sono state poi dismesse le partecipazioni societarie nella società di gestione del Casinò Municipale di Campione d'Italia (in data 19.12.2014 la Provincia di Como ha provveduto alla cessione della propria quota alla nuova società Casinò Municipale di Campione d'Italia, con liquidazione a proprio favore della somma di € 414.000,00) e nella società Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.a. (cessata ex lege al 31.12.2014 ai sensi dell'art. 1, comma 569, della Legge 147/2013 -Legge di Stabilità 2014) -, in quanto partecipazione non più rispondente ad un interesse pubblico generale, a seguito di due tentativi di alienazione mediante procedura di evidenza pubblica andati deserti. La liquidazione a favore della Provincia è infine avvenuta nel corso del 2019 per il valore complessivo delle quote cedute, pari ad Euro 14.978.919,77).

Da ultimo è stato attuato sul finire dell'esercizio 2021 il recesso della Provincia di Como dalla società consortile Centro Tessile Serico s.c.p.a., nel frattempo divenuta CTS Holding Srl, per le ragioni di cui alla citata Deliberazione del Consiglio provinciale n. 63/2021.

Ricognizione delle partecipazioni detenute al 31.12.2021

Le partecipazioni societarie dirette ed indirette in essere per la Provincia di Como al 31 dicembre 2021 sono le seguenti:

- Villa Erba SPA
- S.P.T. Holding SPA
- Como Acqua SRL

- ASF Autolinee SRL - *indiretta, per tramite di SPT Holding Spa*

Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni

Per tutte le partecipazioni detenute al 31/12/2021 si procede alla descrizione dello stato attuale della partecipazione al fine di verificare la permanenza o meno dei requisiti, dei presupposti o dei divieti previsti dal T.U.S.P. per il mantenimento della partecipazione e per definire, quindi, i contenuti del nuovo piano di razionalizzazione. Le informazioni di dettaglio relative ad ogni società partecipata sono riportate nelle allegate "Schede_Revisione_periodica" redatte su modello reso disponibile sul portale Tesoro in data 8/11/2022.

Parallelamente, per ognuna delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2020 ed inserite nel piano di razionalizzazione approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 63 del 30/11/2021, si procede alla rendicontazione dei risultati ottenuti, riportando direttamente nel testo le "Schede_Relazione_attuazione", sempre su modello ministeriale.

Villa Erba SPA

La Provincia di Como, unitamente al Comune di Como, alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Como, al Comune di Cernobbio, all'Ente Fiera di Milano, all'Unione Industriali di Como e all'Associazione Serica Italiana, è socio fondatore della società Villa Erba Spa, come da delibera n. 49 del 25/03/1986, e detiene la proprietà di 307.470 azioni del valore nominale di € 11,88 = ciascuna, pari al 16,78% del capitale sociale.

L'oggetto sociale prevede l'istituzione, la costruzione e la gestione di un centro fieristico - congressuale - espositivo, nonché la promozione e organizzazione di fiere, mostre, esposizioni e lo svolgimento di convegni e congressi a sostegno dell'economia generale -con particolare attenzione al settore tessile e serico- e della promozione turistica e ambientale della provincia di Como.

L'Ente ha già provveduto a valutare con esito positivo, ai sensi dell'art. 3, commi 27 e 28 della Legge 244 del 2007, la permanenza dell'Ente Provincia all'interno della compagine sociale di Villa Erba. Con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 6 del 18.01.2010, infatti, si è autorizzato il mantenimento della partecipazione provinciale nella società; interesse confermato negli atti di razionalizzazione ex L. n. 190/2014 adottati nel 2015-2016 e citati in introduzione e tuttora attuale.

Ciò anche in relazione all'ulteriore finalità di cui si dirà anche nel prosieguo, esplicitata nello statuto societario, di gestire il compendio immobiliare denominato "Villa Erba"

comprendente, oltre al centro fieristico di nuova costruzione, la dimora storica un tempo appartenente al Dr. Carlo Erba e, successivamente, al regista Luchino Visconti ed oggi di proprietà, in parti uguali, della Provincia di Como, del comune di Como, del comune di Cernobbio e della Camera di Commercio di Como.

Il complesso costituisce una proprietà immobiliare di grandissimo valore architettonico e paesaggistico nel primo bacino del lago, la cui efficiente gestione è strumentale alle politiche di sviluppo economico e turistico dell'intera Provincia.

La Legge n. 56/2014 di riforma delle province, nota come 'legge Delrio', non ha confermato tra le finalità istituzionali della Provincia la promozione economica, turistica e culturale del territorio. Tuttavia, nell'esercizio della propria autonomia statutaria, la Provincia di Como ha previsto, quale principio generale per il proprio funzionamento, che *"La Provincia di Como orienta la sua attività all'obiettivo di salvaguardare e valorizzazione le diverse risorse culturali, storiche, artistiche ed ambientali del proprio territorio"* (art. 1, comma 4, dello Statuto), cui l'attività svolta dalla società Villa Erba in termini generali concorre.

Dall'analisi dell'oggetto sociale, infatti, emerge senza dubbio la presenza e l'attualità dell'interesse generale che la partecipazione dell'Ente alla società Villa Erba consente di perseguire, soprattutto in un momento di crisi come quello che si protrae ormai da diversi anni, in cui il settore tessile e l'intera economia locale necessitano più che in passato di sostegno e di promozione.

Appare dirimente, peraltro, il comma 7 dell'art. 4 del TUSP in quale prevede con formula specifica ed espressa che *'Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (...)'*.

Norma, questa, chiaramente interpretabile nel senso che le società strumentali al sostegno dell'economia attraverso la gestione di spazi ed eventi fieristici hanno, per valutazione del legislatore, presente in sé l'interesse generale al mantenimento.

Dal punto di vista economico-gestionale va rilevato, non di meno, come prima si accennava, che alla società Villa Erba S.p.A. è stato assegnato in concessione (atto n. 30.403 di rep. del 23.07.1986, modificato da ultimo con atto n. 41459 di rep. del 17.12.2015), allo scopo di rendere possibile il perseguimento dell'oggetto sociale, l'immobile denominato Villa Erba, sito in Cernobbio, di proprietà del Comune di Como, della Provincia di Como, del Comune di Cernobbio e della C.C.I.A.A. in ragione di un quarto ciascuno.

La società si occupa quindi direttamente della gestione dell'omonimo compendio immobiliare, assicurandone la cura e la valorizzazione, importanti attività cui gli enti

proprietari non potrebbero provvedere in modo diretto, se non con un indubbio aggravio di costi diretti sia in termini di spese per manutenzione ordinaria (il solo mantenimento dell'area parco comporta una spesa costante annuale che si attesta intorno ai 100.000,00 €) che di personale. Su questo fronte, in particolare, il protrarsi di una situazione di sottodimensionamento dell'organico provinciale a seguito della riforma Delrio e dei limiti nelle nuove assunzioni in capo alle Province, rendono l'alternativa impraticabile.

La società in esame, anche qualora difettassero le condizioni per il mantenimento della partecipazione, non può quindi essere oggetto di alienazione per esclusiva iniziativa provinciale, in quanto nonostante sia deputata al perseguimento di obiettivi che se non possono più essere letteralmente intesi come 'finalità istituzionali' dell'Ente, costituiscono obiettivi oggettivamente irrinunciabili per il contraccolpo che ne subirebbe indirettamente il territorio ma, soprattutto, per la ingessatura dell'intero assetto di *governance* della società.

Circa la sussistenza di situazioni di cui al comma 2, dell'art. 20 TUSP, che comporterebbero la necessità di razionalizzazione, si riscontra la necessità di un approfondimento esclusivamente con riferimento alla condizione di cui alla lettera e) del citato comma (perdite reiterate negli anni).

Si deve a tal fine considerare che, se è vero che la società ha registrato perdite altalenanti tra il 2012 ed il 2017, ai sensi dell'art. 12-quater TUSP tali perdite non rilevano per le società fieristiche di cui all'art. 4, comma 7 (tra le quali rientra Villa Erba Spa). Infatti il citato comma 12-quater prevede che, ai fini della prima applicazione del criterio di cui alla citata lett. e), si debbano considerare i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del decreto correttivo del TUSP (ossia 2017-2021).

Concludendo, per meglio rappresentare il quadro complessivo circa lo stato di salute della società, si deve aggiungere che, oltre alla crisi economica globale, aveva fortemente inciso sulle perdite registrate nel periodo 2012-2017 anche il contenzioso aperto con l'Agenzia delle Entrate per la definizione della tassazione patrimoniale su Villa Erba Spa che, di fatto, aveva comportato un esborso per IMU-TASI dieci volte superiore agli altri enti fieristici.

Si tratta pertanto di fattori che avevano negativamente inciso sui risultati di bilancio del quinquennio in argomento, ma in via di superamento tra il 2018 e 2019, e comunque non correlati alla gestione ordinaria ed alla capacità gestionale della società, ma piuttosto, come detto, a fattori esogeni.

Tali ottimistiche considerazioni erano infatti alla base del Piano Industriale 2017-2019

di rilancio della società, che puntava soprattutto a sfruttare il trend positivo delle attività 'congressuale' ed 'eventi celebrativi', mantenendo e rilanciando nel contempo il settore 'fieristico', cercando di ampliare gli effetti benefici del brand 'Lago di Como' e puntando sulla destagionalizzazione delle attività. Segnali positivi si erano infatti avuti anche nel corso del 2017 ed in particolare del 2018, anno in cui era stata superata la soglia dei 7 milioni di fatturato, concorrendo a determinare il ritorno in attivo del risultato di esercizio, che si era infatti assestato ad Euro 251.884 al 31.12.2018.

Sul piano strategico il 2018 aveva visto la realizzazione della modifica statutaria volta a rivedere la composizione della compagine sociale, introducendo la possibilità che la complessiva partecipazione dei soci pubblici sia al di sotto della soglia del 51%, mantenendo tuttavia la società in controllo pubblico ai sensi dell'art. 2359 co. 1 n. 3) del Codice Civile. Tale scelta consente la possibilità dell'ingresso di un nuovo socio privato industriale, che apporti alla società capitale e know-how finalizzato al rilancio competitivo della società.

Oltre al permanere dei soprarichiamati presupposti normativi, patrimoniali e contrattuali che giustificano la partecipazione nella società, si è andato delineando nel corso del 2019 un significativo rilancio del business (l'utile per l'anno 2019 è stato di Euro € 349.565,00) a beneficio del valore culturale, sociale ed ambientale del territorio comasco e, quindi, in coerenza con quanto previsto dallo Statuto della Provincia di Como.

L'impatto dell'emergenza sanitaria da COVID19, sopravvenuta nel corso del 2020 è stato molto pesante sull'attività della società, posto che la maggior parte degli eventi e delle iniziative caratterizzanti l'oggetto sociale (fiere e congressi in particolare) è stata annullata a causa delle restrizioni nazionali anti-contagio.

Nel corso dell'anno 2020 si è comunque data continuità all'azione di gestione da parte dei soci che ad aprile 2020 hanno sottoscritto i nuovi patti parasociali in materia di nomine societarie e si sono adoperati per portare avanti la sottoscrizione dell'accordo di programma per la realizzazione delle opere di riqualificazione dell'area dell'ex Galoppatoio.

Il risultato al 31.12.2020, proprio per la mancata attività dovuta alla pandemia, ha registrato una perdita pari a -€ 1.140.749,00.

Il risultato negativo è stato escluso dal computo nel fondo perdite societarie in ragione della esplicita esclusione prevista dall'art. 10, comma 6-bis, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.

La rilevanza in termini quantitativi della perdita d'esercizio è stata fatta oggetto di

attenzione della Corte dei Conti-Sezione regionale di controllo per la Lombardia, in sede di controllo sul questionario dell'organo di revisione contabile sul rendiconto di esercizio 2020. Il relativo atto di archiviazione, in data 03.05.2022, ha evidenziato la necessità di "vigilare, ai sensi dell'art. 20 d.lgs. n. 175/2016, sulla sussistenza di situazioni critiche, per le quali sia necessario valutare in sede di razionalizzazione della Società in questione i provvedimenti da adottare".

A tal fine va positivamente considerato che il risultato di esercizio del 2021, registrando un utile di Euro 1.644.387,00, ha consentito il totale ripiano della perdita subita nell'esercizio precedente, con risorse proprie della società.

Il risultato positivo è stato di certo favorito dai contributi statali erogati a parziale ristoro degli effetti della pandemia, ma è stato principalmente determinato da due fattori positivi e concomitanti:

- a) il ripristino di ricavi per circa 5.509.000,00 pur in un esercizio contabile ancora caratterizzato da incertezze economiche globali e dal permanere – per significativi periodi dell'anno – di limitazioni sugli eventi attrattivi di pubblico che costituiscono il core business di Villa Erba spa;
- b) la ripartenza, nello stesso anno, del piano di investimenti avente ad oggetto la riqualificazione della Villa, l'importante progetto di digitalizzazione del compendio e la riqualificazione dell'area dell'ex galoppatoio. Progetti, questi, che - attraverso l'innovazione strutturale ed informatica del compendio - consolidano e promuovono il posizionamento di Villa Erba nel circuito internazionale dell'offerta congressuale e fieristica, rendendo possibile una prognosi positiva sull'andamento economico futuro della società.

Le circostanze evidenziate hanno consentito alla società di ripristinare appieno il trend di ripresa dell'attività statutaria avviato negli esercizi 2018 – 2019 ed interrotto, a causa della pandemia, nell'esercizio 2020.

Tutto ciò premesso, si ritiene quindi permangano tutti gli elementi per il mantenimento della partecipazione societaria in Villa Erba Spa da parte della Provincia di Como, con l'avvertenza che sarà mantenuta particolarmente attiva la vigilanza dell'Ente sull'andamento economico della Società.

INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 2021 (partecipazioni detenute al 31.12.2020)	RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI CONSEGUITI
---	--

Mantenimento senza interventi	Positivo
-------------------------------	----------

INTERVENTI PREVISTI DAL PRESENTE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 2022(partecipazioni detenute al 31.12.2021)	RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI CONSEGUITI
Mantenimento senza interventi	

S.P.T. Holding SPA

La Società SPT Holding Spa – prima Società Pubblica Trasporti SpA - partecipata per il 25,67% dalla Provincia, si occupa della gestione delle reti di trasporto pubblico locale.

La società non eroga direttamente i servizi di trasporto, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 18 del D.Lgs. 422/1997, dalla L.R. 22/1998 e D.Lgs. 267/2000, art. 113. Infatti la normativa, per evitare situazioni di monopolio dannose al mercato, e per instaurare regimi concorrenziali economicamente più vantaggiosi per l'utenza, ha escluso che potesse essere riunita in un unico soggetto l'attività di gestione delle reti e degli impianti e l'attività di erogazione del servizio di trasporto, dovendosi concedere quest'ultima a società terze attraverso il ricorso a procedure concorsuali.

Nel proprio ruolo di holding, la società si occupa anche della gestione del proprio patrimonio immobiliare, ed in particolare della costruzione, trasformazione, acquisto, vendita, gestione ed amministrazione di beni immobili, nonché locazione degli stessi ed ogni attività di valorizzazione e di incremento del patrimonio immobiliare che non abbia finalità meramente speculative.

Da Statuto può occuparsi inoltre dell'organizzazione di eventi e manifestazioni che abbiano come obiettivo la promozione e lo sviluppo della mobilità sostenibile e del territorio, nonché di produrre servizi informatici e gestire servizi volti a migliorare l'accoglienza e la promozione turistica del territorio.

Anche per questa società l'Ente ha provveduto a valutare positivamente, ai sensi dell'art. 3, commi 27 e 28 della Legge 244 del 2007, la permanenza all'interno della compagine sociale. Con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 5 del 18.01.2010, infatti, si è autorizzato il mantenimento della partecipazione provinciale nella società stessa.

Appare evidente il permanere dell'interesse generale a che la Provincia mantenga la propria partecipazione su SPT Holding SpA quale società proprietaria e gestrice delle

infrastrutture di trasporto indispensabili per la corretta erogazione del servizio da parte della società concessionaria dello stesso, nonché quale attività che pienamente rientra nelle funzioni provinciali come previsto dall'art 85, lett. b) della legge Delrio n. 56/2014.

Il quadro normativo di riferimento è stato però arricchito con l'istituzione dell'Agenzia per il Trasporto pubblico Locale del bacino di Como, Lecco e Varese e delle funzioni assegnate al nuovo ente pubblico non economico dalla legge regionale n. 6/2012, declinate nell'art. 2 dello Statuto.

Anche in conseguenza di ciò necessita di chiarimento la circostanza che vede la Provincia di Como titolare di partecipazione, seppur indiretta per tramite di SPT Holding, nel soggetto erogatore del trasporto pubblico locale (ASF Autolinee Srl) e la partecipazione della stessa Provincia all'Agenzia, costituita per l'esercizio in forma associata delle funzioni degli enti locali in materia di trasporto pubblico locale, con il compito di programmare, organizzare, monitorare e controllare i servizi di TPL.

Analoghe situazioni in capo agli altri enti pubblici soci, hanno spinto alcuni di loro ad intraprendere azioni individuali dirette a sanare la situazione venutasi a creare. Provincia di Lecco, anche per altre ragioni proprie, ha portato a compimento la procedura per la cessione delle proprie quote, conclusasi con l'acquisto ed il successivo annullamento delle stesse da parte della società, il che ha comportato la revisione delle suddivisioni percentuali delle quote in capo ai rimanenti soci, portando quindi la percentuale di partecipazione della Provincia al 25,67% a decorrere dal 23/07/2018. Anche i poteri di nomina degli organi societari, compresi i componenti del Collegio Sindacale, sono stati ripartiti tra i soci rimanenti.

Con riferimento al socio CPT Spa (ente locatore dell'impianto funicolare Como-Brunate al concessionario della gestione dell'impianto; interamente partecipato da enti locali, ma non dalla Provincia di Como), la società aveva inizialmente previsto di procedere alla fusione diretta di SPT in CPT, demandando alla valutazione tecnica la scelta di una fusione inversa di CPT in SPT. Nel corso del 2018 sono proseguite le valutazioni circa le opportunità e gli strumenti giuridici disponibili per trovare la soluzione che tuteli entrambe le compagini societarie.

Nell'ottica di una soluzione sostenibile per tutti gli enti interessati di semplificazione dell'intricato panorama del TPL comasco, Provincia di Como sostiene la necessità di confermare la strategicità della propria partecipazione in SPT Holding, dato che se tutti i soci pubblici assumessero la decisione di dismettere la partecipazione l'alternativa sarebbe in ultima analisi lo scioglimento di Spt Holding Spa, con notevoli ripercussioni gestionali in termini economico-finanziari, oltre che in termini di gestione

patrimoniale, per cui Provincia di Como -ad esempio- dovrebbe assumere direttamente la proprietà e la gestione dei beni immobili posti in Appiano Gentile, Bregnano, Bellagio, Erba, Cantù, Menaggio, Centro Valle Intelvi, Uggiate Trevano e Valrezzo.

D'altro canto, la permanenza nella società appare coerente con il quadro di riferimento delineatosi, come già rilevato nei precedenti piani di razionalizzazione, ponendosi come obiettivo:

- la razionalizzazione già deliberata in sede di revisione straordinaria ex art. 24 TUSP, con riferimento alla fusione inversa di CPT in SPT Holding;
- un rinnovato approfondimento circa la partecipazione di SPT in ASF Autolinee Srl che comporta, per le motivazioni meglio riportate nel paragrafo relativo alla società indirettamente partecipata (v. "ASF Autolinee Srl"), la necessità di addivenire ad una posizione condivisa tra tutti i soci pubblici interessati, con la conseguenza che la misura di razionalizzazione precedentemente prevista è stata, già con il precedente piano, stralciata, anche in ragione della mancanza di una legislazione nazionale e regionale sulla materia del Trasporto Locale definitivamente assestata.

L'emergenza sanitaria in corso aveva inoltre fortemente impattato sulle attività del settore dei trasporti portando in evidenza priorità diverse che avevano inevitabilmente rallentato il perseguimento degli obiettivi prefissati.

Con particolare riferimento alla scelta circa la modalità di fusione tra SPT Holding Spa e CPT è stato portato avanti un complesso e delicato processo di valutazione delle implicazioni di carattere gestionale, economico e fiscale delle due alternative percorribili (fusione diretta o fusione inversa), nonché una serrata negoziazione per la conciliazione delle posizioni in parte divergenti degli attori interessati. Detto processo è definitivamente evoluto verso la fusione inversa, approvata dai soci del CPT nel corso dell'Assemblea del 22/07/2020. In seguito a ciò, è stato definito di procedere allo svolgimento di una procedura competitiva con il supporto della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Como, conclusasi con provvedimento di individuazione ed incarico in data 28.09.2021 a favore dell'operatore 'G CORPORATE ADVISORY S.R.L.' con sede in Milano. Il progetto di fusione è stato approvato da parte del Consiglio di Amministrazione congiunto delle due società in data 28 ottobre 2022.

Allo stato attuale il termine per l'attuazione della fusione inversa tra CPT e SPT viene pertanto fissato al 31.12.2023, ma vi sono ragioni per ritenere che lo stesso possa compiersi già nella prima metà dell'anno.

Il bilancio di SPT Holding Spa con riferimento al difficile esercizio 2020 era stato chiuso con un utile di esercizio pari a € 2.416.383. Nel 2021 il risultato è stato di Euro

4.419.685,00.

Tutto ciò premesso, escludendo la necessità o l'opportunità dell'alienazione della partecipazione in SPT Holding, si ritiene quindi che permangano gli elementi per il mantenimento della partecipazione societaria in SPT Holding Spa da parte della Provincia di Como.

STATO DI ATTUAZIONE PIANO 2021 (PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31.12.2020)

Fusione della società (per unione o per incorporazione)

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale	01815060130
Denominazione	S.P.T. HOLDING S.P.A.

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato di attuazione della procedura	Procedura di fusione in corso
Motivazioni del mancato avvio della procedura	
Stato di avanzamento della procedura	Progetto di fusione approvato dal CDA congiunto delle società interessate. Percorso di attuazione tracciato, con possibile conclusione nella prima metà del 2023
Ulteriori informazioni*	

*Campo testuale con compilazione facoltativa.

INTERVENTI PREVISTI DAL PRESENTE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 2022 (partecipazioni detenute al 31.12.2021)	RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI CONSEGUITI
Fusione inversa della società con CPT Srl	

Como Acqua SRL

La società Como Acqua Srl è stata costituita dalla Provincia di Como con delibera n. 41 del 5 dicembre 2013, ed associa oggi più dei due terzi dei Comuni del territorio provinciale.

La Legge n. 244 del 24.12.2007 (finanziaria 2008) ammetteva già la costituzione di società che producono servizi di interesse generale – tra i quali rientrava il servizio idrico integrato – nonché l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e s.m.i., nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza.

A seguito del referendum abrogativo dell'art. 23 della legge 133/2008 e della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 4 della legge 1487/2011 ad opera della sentenza della Corte Costituzionale nr. 199 del 17.09.2012, la gestione del servizio idrico integrato, quale servizio pubblico locale di rilevanza economica - in mancanza di una norma interna regolatrice della materia - risultava (e risulta tutt'oggi) prevalentemente disciplinata dalle norme comunitarie.

Con Deliberazione n. 36 del 2012 il Consiglio Provinciale individuò - proprio facendo applicazione delle direttive comunitarie, quale soluzione adeguata ed opportuna alla realtà territoriale ed economica della Provincia di Como, la costituzione di una società interamente pubblica costituita dai Comuni e caratterizzata dagli elementi del controllo analogo cui affidare *in house* il servizio idrico integrato; ciò anche al fine di consentire e realizzare un progetto di valorizzazione delle sinergie degli operatori pubblici (società e Comuni) già operanti nel settore del servizio idrico integrato.

L'Ente provvede, pertanto, a dare corso alle valutazioni consigliate dalla Sezione Regionale della Corte dei Conti della Lombardia nella deliberazione nr. 7/2012/par, prevedendo la costituzione di una società d'ambito per la gestione del ciclo integrato dell'acqua, inteso come insieme di servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, industriali e irrigui, di fognatura e depurazione delle acque reflue urbane, attraverso l'attuazione del Piano d'Ambito al fine di conseguire:

- gli obiettivi di qualità ambientale previsti dalla disciplina europea in materia (buono stato ecologico) anche attraverso interventi di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei;
- il miglioramento della qualità della fornitura all'utenza sotto il profilo qualitativo e quantitativo, anche innovando la gestione commerciale del servizio;
- la gestione secondo una logica industriale e strategica di un servizio di importanza cruciale in termini economici, politici e sociali e il migliore sfruttamento delle sinergie derivanti dalla gestione di un'ampia base di utenti, in termini sia di costi di gestione, sia di erogazione di un più integrato pacchetto di servizi;

La partecipazione della Provincia alla società, che non ha comportato il trasferimento di risorse umane o finanziarie per l'Ente e ha avuto il benestare dal Collegio dei Revisori in data 25.11.2013, risultava necessaria per procedere all'affidamento del servizio secondo i canoni normativi dell'*in house*.

Con deliberazione n. 41 del 05.12.2013, il Consiglio Provinciale ha provveduto all'approvazione dello Statuto della società stessa, configurandolo in prima battuta

quale holding di mera partecipazione a totale capitale pubblico, nella quale sono coinvolti tutti comuni della provincia e dove confluiranno tutte le partecipazioni delle società attualmente affidatarie del sistema idrico integrato allo scopo di renderla società industriale idonea ad sostituirsi a tutte le gestioni (professionali o in economia) in atto.

Lo Statuto, che declina il controllo analogo in maniera conforme alle disposizioni elaborate dalla giurisprudenza sia comunitaria che nazionale, è stato approvato dalla Conferenza dei Comuni nelle sedute del 17 aprile e del 29 maggio 2013.

La legge Delrio ha confermato la funzione provinciale in materia di tutela e valorizzazione dell'ambiente, nella quale la gestione del servizio idrico integrato rientra a pieno titolo.

Il Consiglio di Amministrazione della società è composto da tre amministratori.

L'obbligo giuridico che il gestore del SII sia unico e che sia, al contempo, operatore economico in possesso dei requisiti industriali, finanziari ed organizzativi per l'efficiente gestione del servizio, viene raggiunto attraverso una complessa operazione di fusione, per incorporazione o scissione parziale, delle società operanti nel settore (Società operativi territoriali) in Como Acqua srl e attraverso il subentro della società nelle gestioni in economia in capo ad alcuni comuni del territorio provinciale.

L'operazione, assai complessa dal punto di vista giuridico – economico, ha comportato un processo di negoziazione particolarmente serrato, con diversi livelli di approfondimento, verifiche e ri-verifiche da parte dei soggetti coinvolti, che si è protratto per tutto il 2018. Infine, essendo state adottate le deliberazioni di approvazione del progetto di fusione delle SOT in Como Acqua da parte dei Comuni soci della società ed essendosi svolta il 27 settembre 2018 l'Assemblea straordinaria per l'approvazione delle citate fusioni societarie, è stato stipulato in data 13 dicembre 2018 l'atto di fusione per incorporazione e scissione societaria, che ha permesso alla società di divenire pienamente operativa sul piano industriale a decorrere dal 1° gennaio 2019.

La società, sotto la vigilanza dell'Ufficio d'Ambito, ha presentato il piano di subentro anche nelle restanti diverse gestioni dislocate in ambito provinciale, con l'intento di giungere alla realizzazione dell'obiettivo dell'unica gestione provinciale del S.I.I., come imposto dal legislatore.

L'esercizio chiuso al 31.12.2019 aveva riportato un risultato positivo pari a Euro 1.177.354,74 ed ha rappresentato il primo esercizio di attività della Società dopo l'operazione di aggregazione delle 12 ex-SOT. Nel primo semestre 2020, a seguito dell'emergenza sanitaria connessa alla pandemia da Covid19, la società si è

impegnata per garantire i servizi minimi essenziali per il funzionamento del servizio idrico, comportando ovviamente l'accumulo di ritardi su tutte le altre attività gestionali.

Durante l'esercizio 2020 sono state comunque realizzate le previste aggregazioni delle gestioni comunali in economia, in ottemperanza all'articolo 172 del D.lgs. 152/06, ed il subentro nelle gestioni del servizio idrico alla società Comodepur, quest'ultima con effetto economico e contabile a far data dal 1° gennaio 2021.

Con riferimento agli obiettivi di aggregazione delle gestioni in economia ed ai subentri nelle gestioni delle società, nonostante alcune situazioni ancora sospese, si registrano al 31.12.2021, un totale di 131 comuni gestiti per il servizio acquedotto, 135 per il servizio fognatura, 135 per il servizio depurazione.

Nel corso del 2021 la società ha approvato la modifica allo statuto societario per renderlo maggiormente rispondente alla mutata realtà aziendale. Alla conclusione dell'esercizio 2021 l'utile netto si è attestato a 2.099.553 milioni di Euro.

Alla luce di quanto sopra esposto la società ha assunto un ruolo strategico nella gestione ed erogazione di un servizio essenziale e primario per l'intera collettività e non può, proprio per le finalità che persegue e le motivazioni che ne hanno determinato la costituzione, essere interessata da percorsi di alienazione o razionalizzazione.

INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 2021 (partecipazioni detenute al 31.12.2020)	RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI CONSEGUITI
Mantenimento senza interventi	Positivo

INTERVENTI PREVISTI DAL PRESENTE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 2022 (partecipazioni detenute al 31.12.2021)	RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI CONSEGUITI
Mantenimento senza interventi	

ASF Autolinee SRL

ASF Autolinee è la società che eroga il servizio di trasporto pubblico passeggeri a Como e Provincia dal 1° luglio 2005, con affidamento assunto a seguito di gara ad evidenza pubblica. Il capitale sociale è detenuto al 51% da S.P.T. Holding S.p.A. (direttamente partecipata dalla Provincia di Como) mentre il 49% appartiene alla Omnibus Partecipazioni.

ASF Autolinee ha un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri ed un organico complessivo di circa 500 persone; dispone di 310 autobus. La Società può contare, come gestore, su una rete di proprietà pubblica di 14 depositi e rimesse, di cui 4 con uffici per il pubblico ed officina; l'organismo presenta evidenti indicatori di virtuosità.

Sia dal punto di vista, pertanto, dell'interesse generale sia dal punto di vista degli indicatori gestionali ed economico – organizzativi, la partecipazione in ASF Autolinee può essere legittimamente mantenuta perché operante nel pieno rispetto del D. Lgs 175/2016.

In ragione delle riforme operate a livello regionale in materia di TPL, che esponevano a possibili situazioni di conflitto nella governance e gestione del servizio, soprattutto a seguito della costituzione dall'Agenzia del Trasporto pubblico locale di Como, Lecco e Varese avente il compito di programmare, organizzare, monitorare e controllare i servizi di TPL, si è tuttavia ritenuto doveroso pianificare l'alienazione della partecipazione di SPT Holding Spa in ASF Autolinee Srl, in modo che la Provincia non si trovi più di fatto nella situazione di essere socio, per quanto indiretto, nella società erogante il servizio soggetto al controllo da parte dell'Agenzia obbligatoriamente costituita dalla Provincia stessa.

L'indirizzo di massima per l'alienazione della quota societaria in mano pubblica (in particolare, oltre alla Provincia di Como, risultano oggi soci il Comune di Como ed il Consorzio Pubblico Trasporti Spa) è stato già deliberato nel corso dell'assemblea di SPT Holding Spa del 9 giugno 2017, nell'ambito di un più vasto programma di razionalizzazione della governance del Trasporto Pubblico Locale, urbano ed extraurbano, che prevedeva nel medio periodo:

- la fusione per incorporazione del Consorzio Pubblico Trasporti in SPT Holding spa con modalità che consentano, attraverso adeguati patti di sindacato, l'esercizio di diritto sociali di controllo a favore dei circa 100 comuni oggi associati in CPT;
- l'alienazione della quota residua in mano pubblica del capitale sociale di ASF Autolinee;
- il mantenimento di SPT Holding spa quale società di gestione patrimoniale delle reti, in ottemperanza all'obbligo di separazione tra proprietà delle reti infrastrutturali e gestione del servizio.

Di seguito viene riportata, in un breve excursus, la sintesi dei contenuti delle sedute

assembleari della società tramite durante le quali è stata trattata la questione in argomento.

14/02/2018: l'assemblea societaria approva la Relazione previsionale e programmatica per il 2018, prendendo atto della posizione della Provincia di Como in sede di ricognizione ex art. 24 comma 1 del D.lgs. n° 175/2016 circa la necessità di perseguire l'alienazione del pacchetto azionario di maggioranza di ASF.

Per coadiuvare i soci nella scelta e nella definizione del percorso da seguire la società ha affidato a FAREPA anche la redazione di un'indagine di mercato finalizzata ad individuare il valore potenziale di mercato di ASF S.p.A, ai fini dell'eventuale cessione.

08/05/2018: l'assemblea societaria viene informata che la società FAREPA di Milano ha inoltrato la relazione richiesta, nella quale vengono illustrate le possibili alternative in merito alla partecipazione detenute da SPT in ASF, con la formulazione di tre possibili ipotesi:

- ipotesi cessione integrale
- ipotesi di mantenimento dello status quo (nessuna cessione)
- cessione parziale: ad esempio cessione del 5%.

In quella sede la Provincia ha confermato che la posizione formalmente perseguita dall'ente è quella di una cessione totale della quota, come peraltro formalmente riapprovato in sede di revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/2017 e comunicato alla società stessa alla fine del 2018.

14/02/2019: l'assemblea societaria nell'approvare la Relazione Previsionale e Programmatica per il 2019 si è riproposta l'obiettivo di addivenire alla decisione definitiva circa la partecipazione di SPT in ASF entro il 2019.

27/06/2019: Il Presidente informa l'Assemblea che un incarico è stato affidato all'avvocato Paolo Sabbioni per la stesura di un parere legale per accertare che il possesso della partecipazione non crei situazioni di incompatibilità, pregiudicando la partecipazione di ASF alla prossima gara TPL.

Il termine del 31.12.2021 per l'alienazione non è stato rispettato in ragione della complessità del processo decisionale e della stessa procedura di alienazione, nonché per la subordinazione dello stesso alla preventiva conclusione della fusione tra SPT e CPT. Infatti, in considerazione della rilevanza delle attività e dei servizi erogati da ASF e del fatto che la "tramite" è controllata da più enti, il coordinamento delle scelte e delle operazioni che si sarebbero dovute mettere in campo avrebbe richiesto un impegno particolarmente oneroso, che si sarebbe potuto affrontare solo a fusione SPT-CPT conclusa.

Come detto, nel corso dell'anno 2020, peraltro, i Soci non avevano assunto una

posizione unanime in merito alla quota di partecipazione maggioritaria detenuta da SPT in ASF AUTOLINEE Srl.

A ciò si aggiunga che l'evoluzione della pandemia da COVID 19 con le gravi implicazioni organizzative sui trasporti urbani ed extraurbani e l'annunciata riforma generale del settore del Trasporto Pubblico Locale (che ancora oggi vive un regime di prorogatio straordinaria degli affidamenti in essere), aveva riproposto con forza il tema della presenza della mano pubblica in un settore strategico della vita collettiva. L'indirizzo politico maturato in conseguenza delle vicende evidenziate ed in particolare dell'esigenza di garantire nel periodo pandemico una presenza più penetrante dell'ingerenza pubblica nell'organizzazione del servizio, è maturato nel senso di stralciare dal piano di razionalizzazione l'alienazione della partecipazione indiretta in ASF Autolinee srl, rinviando ogni decisione alla formazione di un consenso unanime dei soci pubblici e al definitivo assestamento della legislazione nazionale e regionale sulla materia del Trasporto Locale, che rimangono ad oggi obiettivi non ancora raggiunti.

INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 2021 (partecipazioni detenute al 31.12.2020)	RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI CONSEGUITI
Mantenimento senza interventi	Positivo

INTERVENTI PREVISTI DAL PRESENTE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 2022 (partecipazioni detenute al 31.12.2021)	RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI CONSEGUITI
Mantenimento senza interventi	

Partecipazioni non più detenute alla data del 31.12.2021

A dicembre 2021 è stato finalizzato il recesso della Provincia di Como dalla società consortile Centro Tessile Serico s.c.p.a., nel frattempo divenuta CTS Holding Srl, per le ragioni di cui alla Deliberazione del Consiglio provinciale n. 63/2021 (Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute al 31.12.2020).

Recesso dalla società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale	02381270137
Denominazione	Centro Tessile Serico s.c.p.a. (ora CTS Holding Srl)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti piani di razionalizzazione	sì
Data di conclusione della procedura	22.12.2021
Ottenimento di un introito finanziario	sì
Ammontare dell'introito finanziario previsto dall'operazione (€)	2.847,60
Ammontare dell'introito finanziario incassato (€)	2.847,60
Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito finanziario	22.12.2021
Data prevista per l'incasso del saldo	
Ulteriori informazioni*	Ordinanza di accertamento e introito n. 594 del 22.12.2021. Reversale di incasso n. 6307 del 22.12.2021

Como, 17 novembre 2022



SCHEDE DI RILEVAZIONE
PER LA
REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
da approvarsi entro il 31/12/2022
(Art. 20, c. 1, TUSP)

Dati relativi alle partecipazioni detenute al
31/12/2021

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	01815060130
Denominazione	S.P.T. HOLDING S.P.A.
Data di costituzione della partecipata	1989
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	no
Società che ha emesso strumenti finanziari quotate in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	no
La società è un GAL ⁽²⁾	no

⁽¹⁾ Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

⁽²⁾ Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotate in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	Como
Comune	Como
CAP*	22100
Indirizzo*	VIA FRANCESCO ANZANI, 37
Telefono*	031/27.44.511
FAX*	031/27.44.524
Email*	info@sptspa.net - sptspa@pec.it

* campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto) (L.68.20.01)
Attività 2	Codice 52.21.5 - Gestione di parcheggi e autorimesse
Attività 3	
Attività 4	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA *

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽³⁾	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) #	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽³⁾	
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività?	no
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:	Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁴⁾	

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

⁽³⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

⁽⁴⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

#Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_publico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO	Anno 2021
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	4 tempo pieno + 1 p.t. 50%
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	37.456 euro
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3+1
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	22.880 + 4.773 euro

NOME DEL CAMPO	2021	2020	2019	2018	2017
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	4.419.685	2.416.383	3.577.995	1.979.847	2.766.413

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "**Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)**".

NOME DEL CAMPO	2021	2020	2019
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.606.946	1.580.639	1.643.947
A5) Altri Ricavi e Proventi	21.065	28.355	286.793
di cui Contributi in conto esercizio	0	20.417	0

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)**".

NOME DEL CAMPO	2021	2020	2019
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività bancarie e finanziarie**".

NOME DEL CAMPO	2021	2020	2019
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività assicurative**".

NOME DEL CAMPO	2021	2020	2019
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁵⁾	25,76
Codice Fiscale Tramite ⁽⁶⁾	
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁶⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁷⁾	

⁽⁵⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽⁶⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽⁷⁾ Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Indicare il tipo di controllo* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata. Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla "tramite".

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	controllo congiunto per effetto di norme statutarie

*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di [orientamento del 15 febbraio 2018](#) emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante ⁽⁸⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁸⁾	
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	No
Attività svolta dalla Partecipata	autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d)
Descrizione dell'attività	Alla Provincia, ai sensi dell'art. 85, lett. b) della n. 56/2014 compete, tra l'altro, la pianificazione dei servizi di trasporto pubblico locale in ambito provinciale. SPT Holding spa occupandosi della gestione delle reti e del patrimonio immobiliare ed impiantistico connesso al t.p.l., svolge un'attività strettamente necessaria alla citata funzione provinciale.
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁹⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	si
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	si
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹⁰⁾	si
Esito della revisione periodica ⁽¹¹⁾	razionalizzazione
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹²⁾	fusione della società per unione con altra società
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹²⁾	31/12/2023
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹³⁾	No
Applicazione dell'art.24, comma 5-ter ^{(14) §}	Scegliere un elemento.
Note*	Fusione tra CPT Spa ed SPT Holding. Modifiche statutarie in corso di approvazione.

⁽⁸⁾ Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".

⁽⁹⁾ Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)".

⁽¹⁰⁾ Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

⁽¹¹⁾ La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

⁽¹²⁾ Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

⁽¹³⁾ Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è

soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d’area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure “Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.

⁽¹⁴⁾ Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art. 24, comma 5-ter. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria” sia Sì.

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

*Campo con compilazione facoltativa.

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	03522110133
Denominazione	COMO ACQUA SRL
Data di costituzione della partecipata	2014
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	no
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	no
La società è un GAL ⁽²⁾	no

⁽⁹⁾ Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

⁽¹⁰⁾ Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	Como
Comune	Como
CAP*	22100
Indirizzo*	Via Borgo Vico, 148
Telefono*	031 5375242
FAX*	031 5375243
Email*	info@comoacqua.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	36 RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA
Attività 2	37 GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE
Attività 3	
Attività 4	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA *

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽³⁾	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) #	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽³⁾	
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività?	si
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:	ARERA
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁴⁾	

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

⁽¹¹⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "si"

⁽¹²⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "si"

#Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_publico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO	Anno 2021
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	238
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	173.440
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	32.760

NOME DEL CAMPO	2021	2020	2019	2018	2017
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	2.099.553	1.982.326	1.177.355	387.921	2.631.588

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "**Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)**".

NOME DEL CAMPO	2021	2020	2019
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	61.920.666	45.860.332	40.482.835
A5) Altri Ricavi e Proventi	1.547.628	1.835.476	1.072.857
di cui Contributi in conto esercizio	20.517	122.813	0

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)**".

NOME DEL CAMPO	2021	2020	2019
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività bancarie e finanziarie**".

NOME DEL CAMPO	2021	2020	2019
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività assicurative**".

NOME DEL CAMPO	2021	2020	2019
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁵⁾	0,016
Codice Fiscale Tramite ⁽⁶⁾	
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁶⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁷⁾	

⁽¹³⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽¹⁴⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽¹⁵⁾ Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Indicare il tipo di controllo* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata. Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla "tramite".

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	controllo analogo congiunto

*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di [orientamento del 15 febbraio 2018](#) emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante ⁽⁸⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁸⁾	
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	No
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Servizio Idrico Integrato. La società è costituita obbligatoriamente per legge ai fini di riordinare l'intero settore, essendo conferitaria delle reti e svolgendo le attività di gestione dell'intero ambito territoriale.
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁹⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	si
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	si
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹⁰⁾	si
Esito della revisione periodica ⁽¹¹⁾	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹²⁾	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹²⁾	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹³⁾	No
Applicazione dell'art.24, comma 5-ter ⁽¹⁴⁾ §	Scegliere un elemento.
Note*	La società Como Acqua è stata oggetto di un processo di razionalizzazione che ha comportato la fusione per incorporazione in Como Acqua delle società operanti sul territorio (nessuna delle quali partecipate dalla Provincia). Il progetto di fusione è stato approvato dall'Assemblea di Como Acqua in data 27/09/2018. Nel corso del 2018 sono stati stipulati gli atti di fusione dinnanzi al notaio e la fusione ha acquisito efficacia dal 1° Gennaio 2019, data dalla quale la società è divenuta operativa.

⁽¹⁵⁾ Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "si".

⁽¹⁶⁾ Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)".

⁽¹⁷⁾ Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

- (18) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.
- (19) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
- (20) Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 del TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d’area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure “Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.
- (21) Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art. 24, comma 5-ter. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria” sia Sì.
- § Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.
- * Campo con compilazione facoltativa.

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	01620430130
Denominazione	VILLA ERBA SPA
Data di costituzione della partecipata	
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	no
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	no
La società è un GAL ⁽²⁾	no

⁽¹⁷⁾ Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

⁽¹⁸⁾ Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	Como
Comune	Cernobbio
CAP*	
Indirizzo*	
Telefono*	
FAX*	
Email*	

* campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E FIERE (N.82.3)
Attività 2	Fornitura di pasti preparati (catering per eventi) (I.56.21)
Attività 3	Organizzazione di feste e cerimonie (S.96.09.05)
Attività 4	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA *

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽³⁾	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) #	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽³⁾	
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività?	no
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:	Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁴⁾	

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

⁽¹⁹⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

⁽²⁰⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

#Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_publico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO	Anno 2021
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	12
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	Presidente euro 28.000/annui; consiglieri gettone presenza euro 250/seduta
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	Presidente euro 7.500/annui – Sindaci ordinari euro 5.000/annui

NOME DEL CAMPO	2021	2020	2019	2018	2017
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	1.644.387	-1.140.749	399.382	251.884	-263.888

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "**Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)**".

NOME DEL CAMPO	2021	2020	2019
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.509.289	802.432	9.339.316
A5) Altri Ricavi e Proventi	3.224.975	744.732	40.409
di cui Contributi in conto esercizio	2.785.492	285.636	0

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)**".

NOME DEL CAMPO	2021	2020	2019
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività bancarie e finanziarie**".

NOME DEL CAMPO	2021	2020	2019
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività assicurative**".

NOME DEL CAMPO	2021	2020	2019
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁵⁾	16,788
Codice Fiscale Tramite ⁽⁶⁾	
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁶⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁷⁾	

⁽²¹⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽²²⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽²³⁾ Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Indicare il tipo di controllo* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata. Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla "tramite".

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	controllo congiunto - vincoli contrattuali

*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di [orientamento del 15 febbraio 2018](#) emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante ⁽⁸⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁸⁾	
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	No
Attività svolta dalla Partecipata	gestione di spazi fieristici e organizzazione di eventi fieristici (Art. 4, c. 7)
Descrizione dell'attività	La società svolge attività di cui al comma 7 dell'art. 4, che rientrano tra le attività a sostegno dell'economia che lo Statuto della Provincia, nell'esercizio della potestà statutaria costituzionalmente garantita ed in attuazione della L.R. n. 19/2015, art. 2 co. 1, applicativa sul territorio regionale della Legge n. 56/2014, ha ritenuto di mantenere tra le finalità istituzionali dell'ente. Le ragioni del mantenimento della partecipazione vanno altresì individuate nella funzione di gestione del patrimonio immobiliare di rilevante valore architettonico e di proprietà parziale dell'ente.
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁹⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹⁰⁾	si
Esito della revisione periodica ⁽¹¹⁾	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹²⁾	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹²⁾	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹³⁾	No
Applicazione dell'art.24, comma 5-ter ⁽¹⁴⁾ §	Scegliere un elemento.
Note*	

⁽²²⁾ Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "si".

⁽²³⁾ Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)".

⁽²⁴⁾ Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

⁽²⁵⁾ La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

⁽²⁶⁾ Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021

⁽²⁷⁾ Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

⁽²⁸⁾ Nel campo l'Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell'art. 24, comma 5-ter. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente "Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria" sia Sì.

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

* Campo con compilazione facoltativa.

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	02661090139
Denominazione	ASF AUTOLINEE S.R.L.
Data di costituzione della partecipata	2002
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	no
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	no
La società è un GAL ⁽²⁾	no

⁽²⁵⁾ Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

⁽²⁶⁾ Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	Como
Comune	Como
CAP*	22100
Indirizzo*	Via Asiago, 16/18
Telefono*	031.247111
FAX*	
Email*	info@asfautolinee.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane (H.49.31)
Attività 2	Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca (H.49.39.09)
Attività 3	
Attività 4	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA *

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽³⁾	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) #	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽³⁾	
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività?	no
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:	Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁴⁾	

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

⁽²⁷⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

⁽²⁸⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

#Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_publico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO	Anno 2021
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	497,4
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	102.193
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	35.364

NOME DEL CAMPO	2021	2020	2019	2018	2017
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	8.530.951	4.516.428	5.078.817	5.024.566	5.305.111

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "**Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)**".

NOME DEL CAMPO	2021	2020	2019
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	33.996.080	31.611.515	41.031.257
A5) Altri Ricavi e Proventi	15.211.775	11.134.089	10.749.904
di cui Contributi in conto esercizio	7.077.757	2.860.827	21.740

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)**".

NOME DEL CAMPO	2021	2020	2019
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività bancarie e finanziarie**".

NOME DEL CAMPO	2021	2020	2019
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività assicurative**".

NOME DEL CAMPO	2021	2020	2019
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione indiretta
Quota diretta ⁽⁵⁾	
Codice Fiscale Tramite ⁽⁶⁾	01815060130
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁶⁾	SPT Holding Spa
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁷⁾	50,95

⁽²⁹⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽³⁰⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽³¹⁾ Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Indicare il tipo di controllo* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata. Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla "tramite".

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	controllo congiunto per effetto di norme statutarie

*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di [orientamento del 15 febbraio 2018](#) emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante ⁽⁸⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁸⁾	
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	No
Attività svolta dalla Partecipata	autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d)
Descrizione dell'attività	La società eroga il servizio di trasporto pubblico di persone sul territorio della Provincia di Como.
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁹⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	si
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹⁰⁾	si
Esito della revisione periodica ⁽¹¹⁾	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹²⁾	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹²⁾	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹³⁾	No
Applicazione dell'art.24, comma 5-ter ^{(14) 5}	Scegliere un elemento.
Note*	

⁽²⁹⁾ Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "si".

⁽³⁰⁾ Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)".

⁽³¹⁾ Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

⁽³²⁾ La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

⁽³³⁾ Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

⁽³⁴⁾ Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

⁽³⁵⁾ Nel campo l'Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell'art. 24,

comma 5-ter. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente "Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria" sia Sì.

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

*Campo con compilazione facoltativa.



Provincia di Como

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Proposta N. 2022 / 5722
S3.07 UFFICIO ORGANISMI PARTECIPATI

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
DETENUTE AL 31 DICEMBRE 2021 AI SENSI DELL'ART. 20 DEL T.U.S.P. (DECRETO
LEGISLATIVO N. 175/2016).

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 17/11/2022

IL DIRIGENTE
ACCARDI MATTEO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Provincia di Como

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Proposta N. 2022 / 5722
S3.07 UFFICIO ORGANISMI PARTECIPATI

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
DETENUTE AL 31 DICEMBRE 2021 AI SENSI DELL'ART. 20 DEL T.U.S.P. (DECRETO
LEGISLATIVO N. 175/2016).

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile.

Lì, 17/11/2022

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
ROSSINI MARIA LETIZIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)